

prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali - e per lo 0,02 per cento è devoluto alla Gestione pensionistica di categoria. Le prestazioni saranno corrisposte nei limiti della disponibilità delle risorse del Fondo citato.

A decorrere dal 1° gennaio 1998 la disciplina di cui al decreto n. 207/1996 è stata estesa dall'art. 59, comma 58, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ai soggetti di cui alla legge n. 204/1985 e successive modificazioni e ai soggetti previsti dalla legge n. 287/1991 (agenti e rappresentanti di commercio, esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande) che facciano valere nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998 i requisiti richiesti dall'art. 2 del decreto n. 207/1996.

Ulteriori effetti sulla Gestione sono stati prodotti dall'applicazione della **legge 23 dicembre 1996, n. 662** che ha previsto all'art. 1, comma 190, la non cumulabilità nella misura del 50 per cento della pensione di anzianità con i redditi da lavoro autonomo a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Si applica invece la previgente normativa per i lavoratori titolari di pensione al 30 settembre 1996 o che hanno maturato a tale data il requisito contributivo di 35 anni unitamente a quello anagrafico di 55 anni. E' prevista, cioè, la totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo per le pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995, nonché di quelle liquidate con decorrenza successiva al 1994, in favore di lavoratori in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per il diritto alla pensione in tale anno. Per le pensioni successive al 1994, non è cumulabile con il reddito da lavoro autonomo la metà della quota eccedente il trattamento minimo (articolo 11, comma 9 e 10, della legge n. 537/1993).

Il **decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184**, attua la delega dell'articolo 1, comma 39, della legge n. 335/1995 in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.

L'articolo 1 del decreto dispone che per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, di cui al comma 19 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del predetto articolo 1 della legge n. 335/1995, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità.

Il cumulo appena indicato opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive Gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le Gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna Gestione.

La legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto:

- all'art. 59, comma 6, che il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del 57° anno di età nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000. Dal 1° gennaio 2001 si consegue con un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del 58° anno di età. In ogni caso è consentito l'accesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità contributiva di 40 anni. La decorrenza della pensione di anzianità, per coloro che risultino in possesso dei requisiti sopra specificati entro il primo trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno; entro il secondo trimestre la decorrenza è dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il

terzo trimestre dal 1° aprile dell'anno successivo; entro il quarto trimestre dal 1° luglio dell'anno successivo. I termini di accesso al pensionamento nel periodo 1° gennaio 1998/31 dicembre 2000 sono differiti di quattro mesi. Non si applica il differimento di quattro mesi per coloro che possono far valere 40 anni di anzianità contributiva;

- all'art. 59, comma 13, che sui trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti non spetta la perequazione automatica al costo della vita a partire dall'anno 1998;
- all'art. 59, comma 14, che le quote dei trattamenti pensionistici di anzianità eccedenti l'ammontare del trattamento corrispondente a quello minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino alla concorrenza dei redditi stessi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 1998 si applica la previgente disciplina se più favorevole;
- all'art. 59, comma 15, che le aliquote sono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno, a decorrere dal 1° gennaio 1999, fino al raggiungimento del 19% sulla fascia di retribuzione pensionabile e del 20% per la parte eccedente e fino al massimale di reddito imponibile. Per l'anno 1999 è dovuto un contributo, rispettivamente, del 16,39 per cento e del 17,39 per cento. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni permane la riduzione pari a 3 punti percentuali. Il medesimo comma 15 ha inoltre disposto, con decorrenza 1° gennaio 1998, che il contributo previdenziale dovuto dai lavoratori autonomi ultrasessantacinquenni già pensionati presso le Gestioni INPS, può essere, a richiesta, applicato nella misura ridotta del 50 per cento. Ai sensi della medesima disposizione, per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il

sistema retributivo, il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà. Tale riduzione contributiva, comunque, si riferisce ai contributi pensionistici e non anche a quelli dovuti per la tutela della maternità.

Si segnala, inoltre, che l'articolo 12, comma 5, del **decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468**, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 8 aprile 1998, n.78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n.176, dispone l'adozione di misure finalizzate a favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei trattamenti pensionistici dei lavoratori impegnati o che siano stati impegnati per almeno dodici mesi in progetti approvati a norma dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608.

Il decreto interministeriale 21 maggio 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.141, del 19 giugno 1998 ed entrato in vigore in pari data, stabilisce le modalità di applicazione della normativa sopraindicata.

A norma dell'articolo 1 del decreto destinatari delle norme suindicate sono i lavoratori che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno 12 mesi entro la data del 31 dicembre 1997 e quelli che, già' impegnati effettivamente in progetti di lavori socialmente utili entro la data del 31 dicembre 1997, raggiungano nel corso dell'anno 1998 una permanenza nelle attività di almeno dodici mesi mediante il completamento dei progetti medesimi.

I predetti lavoratori, ai quali manchino meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, richiesti secondo la disciplina vigente alla data del 19 giugno 1998, data di entrata in vigore del decreto, sono ammessi alla contribuzione volontaria per il periodo mancante con immediato collocamento in pensione, in deroga alle

norme vigenti. Il trattamento pensionistico, commisurato alla effettiva anzianità contributiva fatta valere al momento della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, viene corrisposto per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti pensionistici. Una volta raggiunti tali requisiti, il trattamento pensionistico viene rideterminato sulla base dell'anzianità complessivamente maturata (articolo 2, commi 1 e 2, del decreto ministeriale).

La legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha previsto:

- all'articolo 3, comma 9, che i soggetti di età inferiore a trentadue anni, che si iscrivono per la prima volta alla Gestione, nel periodo dall'1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, hanno diritto, per i tre anni successivi all'iscrizione, ad uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente. Del provvedimento beneficeranno anche i familiari collaboratori del nuovo iscritto, purché anch'essi iscritti per la prima volta e di età inferiore a trentadue anni. In caso di soggetti d'età inferiore a ventuno anni lo sgravio opererà sull'importo dei contributi già ridotto di tre punti percentuali;
- all'articolo 77, che le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste nei casi di pensione di vecchiaia.

La legge 23 dicembre 1999, n. 488 e la relativa Conferenza dei Servizi ha previsto, all'art. 35, il ripristino, senza porre scadenze, del concorso dello Stato agli oneri per la quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata di cui all'art. 37, comma 3, lett. c) della legge n. 88/1989, adeguandone l'importo per il 1999, unitamente all'adeguamento del concorso dello Stato per i trattamenti pensionistici di invalidità liquidati anteriormente alla legge n. 222/1984.

Infine, si segnala il decreto interministeriale del 20 novembre 1999 che ha fissato nella misura definitiva dell'1,8 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l'anno 1999, già attribuito nella misura previsionale dell'1,7 per cento. I conguagli di pensione per lo scostamento verificatosi sono stati erogati in occasione del rinnovo delle pensioni per l'anno 2000. Sempre in tema di perequazione si ricorda che l'art. 59, comma 13, della legge n. 449/1997 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1998, e per un periodo di tre anni, l'indice di perequazione delle pensioni:

- è applicata nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;
- non trova applicazione per le fasce di importo dei trattamenti superiori a otto volte il predetto trattamento minimo.

Gestione per la tutela previdenziale dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo ex art. 49, comma 1, del T.U.I.R. approvato con DPR n. 917/1986 e altre attività di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il rendiconto dell'anno 1999 della Gestione per la tutela previdenziale dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo ex art. 49, comma 1, del T.U.I.R. approvato con D.P.R. n. 917/1986 e altre attività di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, presenta un avanzo economico di esercizio di 3.932 miliardi.

Per effetto di tale risultato l'avanzo patrimoniale al 31 dicembre 1999 passa da 7.366 miliardi a 11.298 miliardi.

Per una visione immediata dell'andamento della Gestione, nel prospetto che segue, vengono riportate le risultanze sintetiche degli anni dal 1996, anno di istituzione della Gestione, al 1999.

RISULTATO DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in miliardi di lire)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE
1996	1.472	10	1.462	1.462
1997	2.546	18	2.528	3.990
1998	3.453	77	3.376	7.366
1999	3.978	46	3.932	11.298

La Gestione previdenziale di cui trattasi, come analiticamente indicato nell'appendice normativa, è stata istituita con la legge 8 agosto 1995, n. 335. Le relative norme prevedono l'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del Testo Unico delle imposte dirette, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del predetto Testo unico e agli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n.426.

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un prospetto sul quale risultano indicati i dati relativi:

- ai valori «economici» delle entrate e delle uscite, accertati per il 1999, raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno - previsioni originarie e aggiornate – e con quelli accertati per il 1998;
- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 1998 e 1999.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE
(in miliardi di lire)

DESCRIZIONE	Consuntivo 1998	Preventivo 1999		Consuntivo 1999
		Originario	Aggiornato	
PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO				
Avanzo patrimoniale.....	3.990	6.799	7.366	7.366
ENTRATE:				
Contributi a carico degli iscritti.....	3.210	2.668	3.600	3.597
Redditi e proventi patrimoniali.....	241	279	309	324
Entrate non classificabili in altre voci.....	2	2	2	3
Canone d'uso netto degli immobili strumentali...	...	...	...	...
Ratei passivi iniziali.....	-	-	-	54
TOTALE DELLE ENTRATE.....	3.453	2.949	3.911	3.978
USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali.....	54	55	81	7
Oneri finanziari.....	...	-	...	...
Trasferimenti passivi.....	7	6	8	8
Poste correttive e compensative di entrate.....	1	-	9	13
Uscite varie.....	...	...	...	...
Spese di amministrazione.....	14	13	16	17
Oneri tributari.....	1	1	1	1
TOTALE DELLE USCITE.....	77	75	115	46
RISULTATO DI ESERCIZIO:				
Avanzo di esercizio.....	3.376	2.874	3.796	3.932
PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO:				
Avanzo patrimoniale.....	7.366	9.673	11.162	11.298

Nel rinviare all'apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato la Gestione, di seguito si forniscono alcune delucidazioni relative alle partite di entrata e di uscita più significative.

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI - Ammontano a 3.597 miliardi e scaturiscono dall'applicazione dell'aliquota contributiva vigente al reddito delle attività, da determinarsi con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi.

-

L'importo accertato nel 1999 presenta un incremento di 387 miliardi rispetto al 1998, dovuto all'aumento del numero di iscritti (+ 169.462), come di seguito evidenziato, tenuto conto che l'aliquota contributiva è rimasta invariata rispetto all'esercizio precedente e più precisamente al 12 per cento per i soggetti non pensionati e non iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie e al 10 per cento per i soggetti già iscritti ad altre previdenze obbligatorie, per i pensionati e per i proseguitori volontari o con contributi figurativi.

Per la tutela della maternità e la concessione degli assegni al nucleo familiare è destinato lo 0,5 per cento di detta aliquota contributiva.

Il numero dei soggetti iscritti ammonta a 1.685.934 unità a fronte di 1.516.472 del 1998 e sono costituiti da: 156.122 professionisti, 1.487.280 collaboratori e 42.532 collaboratori/professionisti.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - Determinati in 324 miliardi, presentano un aumento di 83 miliardi rispetto al dato del 1998 e si riferiscono quasi interamente agli interessi attivi derivanti dalle anticipazioni effettuate alle Gestioni deficitarie al tasso

di interesse del 3,754 per cento. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 294 del 20 maggio 2000, ha fissato al 3,643 per cento il saggio di interesse che la quasi totalità delle gestioni finanziariamente passive debbono corrispondere a quelle finanziariamente attive.

0

0

0

Nell'ambito delle uscite le partite più significative attengono alle «Spese per prestazioni istituzionali», ai «Trasferimenti passivi» e alle «Spese di amministrazione».

SPESE PER PRESTAZIONI — Sono pari a 7 miliardi e riguardano le prestazioni di carattere temporaneo: assegni per il nucleo familiare e assegno di parto o di aborto.

L'estensione, dal 1° gennaio 1998, delle suddette prestazioni ai soggetti iscritti alla Gestione, è disciplinato, nei limiti delle risorse che vengono a costituirsi con lo specifico gettito contributivo dello 0,5 per cento, dall'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

TRASFERIMENTI PASSIVI - Ammontano a 8 miliardi e si riferiscono a contribuzioni a favore degli Istituti di patronato e assistenza sociale e dell'Istituto di medicina sociale.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE - Quantificate in 17 miliardi, rappresentano la quota parte di pertinenza della Gestione attribuita secondo i criteri previsti dall'articolo 31 del già citato Regolamento di Contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS.

Nella tabella che segue si riportano, disaggregati, i dati delle spese di amministrazione a carico della Gestione, rispettivamente per gli anni 1998 e 1999.

AGGREGATI	ANNO 1998	ANNO 1999
SPESE PER IL PERSONALE..... (dirette e indirette)	11.454	12.913
SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI:		
- Amministrazione Postale e Banche	-	6
SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE.....	559	671
ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, RISCAL- DAMENTO, PULIZIA, VIGILANZA, MANUT. E ADATTAMENTO STABILI STRUMENTALI...	1.047	1.301
SPESE PER I SERVIZI INFORMATICI..... (comprese quote ammortamento)	719	1.053
ALTRE SPESE.....	661	1.067
TOTALE (A).....	14.440	17.011
RECUPERI.....	- 288	361
RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI.....	- 163	84
TOTALE (B).....	- 451	445
SPESE NETTE (A-B).....	13.989	17.456

RISULTATO D'ESERCIZIO - L'esercizio in esame chiude con una eccedenza delle entrate (3.978 miliardi) sulle uscite (46 miliardi) di 3.932 miliardi che costituisce l'avanzo economico dell'esercizio 1999.

0

0

0

Per quanto concerne lo stato patrimoniale della Gestione, fra le attività si segnalano le poste di bilancio relative a:

- credito in conto corrente con l'INPS, il cui saldo alla fine dell'anno 1999 ammonta a 10.631 miliardi, a fronte di 6.806 miliardi di fine anno 1998, con un incremento di 3.825 miliardi;
- ratei attivi, per un importo di 675 miliardi, attinenti ai contributi scadenti nell'esercizio successivo di competenza dell'esercizio in corso.

Fra le passività si rileva:

- debito verso altri Enti per contribuzioni pari a 8 miliardi;
- ratei passivi, per un importo di 1,5 miliardi, attinenti alle prestazioni temporanee (assegni per il nucleo familiare e assegno di parto o di aborto)

di competenza dell'esercizio in corso la cui manifestazione finanziaria si avrà nell'esercizio successivo. Il dato è in diretta conseguenza delle prestazioni liquidate nell'anno.

PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO - La situazione patrimoniale presenta un attivo di 11.298 miliardi, a fronte di 7.366 miliardi, risultanti alla fine dell'anno precedente.

IL DIRETTORE GENERALE



IL DIRETTORE CENTRALE FINANZA,
CONTABILITA' E BILANCIO

